




[www.centrostudicostamagna.it](http://www.centrostudicostamagna.it)



## CONTRATTI COMMERCIALI DEI NOTAI GENOVESI

### Il cambio

Dalla metà del secolo XII, nei cartolari notarili genovesi abbiamo traccia di questo contratto, denominato *instrumentum ex causa cambii*, destinato ad assolvere la funzione di evitare il trasporto della moneta al seguito dei mercanti che intraprendevano lunghi, pericolosi viaggi per terra o per mare. Un soggetto dichiarava di avere ricevuto una somma di denaro in moneta genovese e si obbligava a restituirla, giunto a

destinazione, in moneta avente corso in quella piazza mercantile e ad un predeterminato saggio di cambio. I cambiatori ricorrevano a questa particolare forma di prestito facendo leva sulla instabilità dei corsi del denaro, ma onde evitare l'alea di impreviste oscillazioni monetarie inserivano in alcuni contratti clausole che agganciavano il saggio di conversione ad una valuta 'forte' come ad esempio il marco d'argento.

Nel Duecento i grossi mercanti si avvalgono di loro rappresentanti permanenti e di fattori per gestire gli affari alle fiere di Champagne e nelle piazze più importanti del commercio d'Oriente e ciò favorisce il diffondersi di questo contratto. Entrambe le parti facevano ricorso ad un loro procuratore generale o speciale (*certus nuncius*) che aveva il compito di esigere o di eseguire l'adempimento della prestazione. Trascorso il termine prefissato per l'adempimento (di solito 8/10 giorni dalla presentazione della lettera di pagamento) scattava l'interesse di mora, sempre molto elevato. Era prevista altresì la possibilità di effettuare la restituzione, in moneta genovese, al ritorno dal viaggio e ad un interesse altissimo (cd. ricambio) ma questa clausola trasformava il cambio in un vero e proprio mutuo feneratizio (cd. cambio fittizio o cambio secco).

Tutte queste operazioni comportavano l'emissione di ordini di pagamento redatti talora in forma epistolare (lettere di cambio, lettere di pagamento) oppure, come avvenne a Genova per molto tempo, con atto di notaio e sotto forma di semplice procura ovvero di cessione di credito con facoltà di riscuotere e quietanzare.

Dal punto di vista pratico, i notai genovesi adottarono per lo più il formulario del prestito marittimo, dal quale il nostro contratto differiva soltanto per il fatto che la restituzione avveniva in valuta diversa e su altra piazza. Erano inserite clausole specifiche per determinare l'itinerario e la durata del viaggio, la località ed il termine per l'adempimento, il soggetto cui spettavano i rischi in caso di fallimento della spedizione mercantile, le garanzie offerte al prestatore.

Poteva accadere in alcuni casi che il creditore (o un suo *nuncius*) compisse il viaggio alla volta delle fiere di Champagne o di uno degli empori genovesi d'Oltremare insieme al debitore (od ad un suo *nuncius*). Giunti a destinazione, le parti o i rispettivi rappresentanti, quest'ultimi

avvalendosi delle procure ricevute sotto forma di lettera o di atto notarile, avevano facoltà di addivenire all'adempimento.

Accanto all'*instrumentum cambii* esiste quindi un altro documento che tende ad assumere la forma epistolare e ad abbandonare i rigidi schemi dell'atto notarile, mediante il quale il debitore ordina ad un suo rappresentante o corrispondente di pagare la somma dovuta al creditore (o ad un suo rappresentante) in un certo luogo ed in valuta avente corso in tale piazza.

Secondo molti studiosi il contratto di cambio, oltre ad assolvere alla funzione di avere denaro disponibile su altra piazza, aveva lo scopo di aggirare il divieto di usura che avrebbe colpito il guadagno derivante dalla speculazione sul corso delle monete. Si trattava pur sempre di un'operazione di credito per la quale il debitore corrispondeva un interesse, che tale rimaneva anche quando assumeva l'aspetto di rapporto tra le due monete del cambio. Si fece ricorso, quindi, ad una glossa della Summa rolandiniana per affermare che in realtà la causa del contratto era analoga a quella della compravendita con consegna differita e che la somma di denaro consegnata (*pecunia praesens*) costituiva il prezzo anticipato per la moneta straniera da consegnare entro un certo termine in un dato luogo (*pecunia absens*). Secondo la dottrina canonica la differenza di luogo (*differentia loci*) giustificava il *pretium cambii* e ciò assolveva il nostro contratto dal sospetto di usura.

E' stato osservato che il contratto di cambio, allorché giunse alla sua massima diffusione, fu di ostacolo ad un'autonoma concezione della cambiale come titolo di credito formato per atto unilaterale, con i tipici caratteri di letteralità ed astrattezza. Fu opera spontanea dei mercanti la creazione della lettera di cambio, un documento destinato ad incrementare la circolazione del credito senza necessità di complicate procedure, che si staccò completamente dal rapporto fondamentale, come titolo cartolare astratto, idoneo alla circolazione con legittimazione del possessore-giratario.